

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);

tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,

impegna il Governo

a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale.

9/3387/5. Ranieli.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,

siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione.

9/3387/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Giuseppe Drago.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f),

impegna il Governo

a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di ca-

rattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica.

9/3387/7. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Volontè.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnanti;

affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,

impegna il Governo

a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore *bonus* di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un *bonus* di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.

9/3387/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*). De Laurentiis.

La Camera,

il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,

impegna il Governo

a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.

9/3387/9. Mereu.

La Camera,

premesso che:

lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;

non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione « giuridica » e professionale degli insegnanti;

la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;

la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente;

la raccomandazione sullo *status* degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel

1996 ha posto autorevolmente la questione della « professionalizzazione » dell'insegnamento;

la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:

a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;

b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.

9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a

dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;

in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione;

il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di spe-

cializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.

9/3387/**11**. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di « autonomia scolastica » al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;

tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostenere l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i « piani di studio personalizzati » contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti « su base nazionale » ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;

lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità

progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;

a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;

a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.

9/3387/**12**. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;

nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;

tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pub-

blico impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca,

impegna il Governo:

nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

9/3387/**13**. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;

per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed epistemologici.

9/3387/**14**. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione della norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *a*),

impegna il Governo

nella stesura dei decreti di cui all'articolo 1, finalizzati alla formazione iniziale dei docenti, ad assicurare non solo pari dignità dei corsi che si svolgono presso le università, ma altresì la pari durata.

9/3387/**15**. Dorina Bianchi.

La Camera,

premesso che:

tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di approfondimento

disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;

percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di studio *post lauream*;

al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio *post lauream*, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;

è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.

9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce;

è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;

la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);

la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;

anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;

è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;

altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale è l'aver svolto un'adeguata attività artistica,

impegna il Governo

alla emanazione degli atti necessari a garantire che:

a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme;

b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di musica;

c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.

9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla « *res publica* » ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

*9/3387/18. Misuraca, Marinello.

La Camera,

premesso che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla « *res publica* » ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

***9/3387/19.** Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

la dislessia, disturbo specifico di apprendimento, è più diffusa di quanto si possa immaginare ed in Italia interessa circa il 4 per cento della popolazione scolastica;

essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza e le difficoltà evidenziate permangono dopo la prima fase di acquisizione;

molti dei ragazzi che presentano tale disturbo spesso non vengono riconosciuti come dislessici e non possono quindi essere posti nelle condizioni di apprendimento più agevoli per il loro stato;

appare, pertanto, necessario sia trovare gli opportuni riferimenti didattici sia una formazione adeguata da parte degli insegnanti,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa delle nuove regole per il reclutamento del personale docente, l'introduzione nei relativi percorsi formativi di un modulo obbligatorio concernente i disturbi di apprendimento degli studenti.

9/3387/20. Onnis, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva;

anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio stessi;

l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale;

con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento,

impegna il Governo

a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;

a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico.

9/3387/21. Santulli, Palmieri.

La Camera,

premessi che:

il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:

a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o di-

ploma di ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;

da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di sostegno:

a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il sostegno;

b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati, abilitati e non abilitati;

c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;

vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti,

impegna il Governo

a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;

a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica esperienza.

9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;

la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza,

impegna il Governo

a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.

9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima;

il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della scuola;

tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano programmatico finanziario.

9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di tempo,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo.

9/3387/**25**. Didonè, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

lo stesso articolo prevede che con uno o più decreti sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;

i medesimi decreti disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*;

sembra opportuno trovare riferimenti didattici e legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano dare il meglio, mettendo a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti che disciplinano le attività didattiche, misure atte a favorire

l'integrazione scolastica degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).

9/3387/**26**. Polledri, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera *f*), stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

9/3387/**27**. Ercole, Bianchi Clerici

La Camera,

premessi che:

negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura professionale;

tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni;

tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,

impegna il Governo

a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario.

9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;

l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;

tra i criteri direttivi e i principi direttivi è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e la

certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione degli alunni con *handicap* non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i principi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera a), che: « la formazione è di pari dignità per tutti i docenti »;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti, e a maggior ragione tra docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, l'inquadramento, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto,

collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.

***9/3387/30.** Bellini, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1 lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, l'inquadramento, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.

***9/3387/31.** Cima, Cento, Bulgarelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la

formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventolino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati,

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, quanto meno una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.

***9/3387/32.** Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati,

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame,

quanto meno una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.

*9/3387/38. Realacci, Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discen-

dente dal disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.

****9/3387/33.** Lion, Bulgarelli, Cento.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente del disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.

****9/3387/34.** Borrelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i

docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente del disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.

****9/3387/37.** Iannuzzi, Realacci.

La Camera,

premesso che:

vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre maggiore uniformità di *standard* formativi degli operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;

l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di Stato costituisce un « fiore all'occhiello » dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di alto livello;

nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.

9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle Vedove, Strano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del disegno di legge in esame definisce assai genericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha generato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente « sfornati » dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali, costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di istruzione e